



Berna, 18 maggio 2022

---

# **Procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024**

## **Rapporto sui risultati**

## Indice

1.	Situazione di partenza .....	3
2.	Procedura di consultazione e metodo di valutazione .....	3
2.1.	Procedura di consultazione .....	3
2.2.	Metodo di valutazione .....	4
3.	Posizione dei partecipanti alla consultazione .....	4
4.	Analisi tematica .....	5
4.1.	Aspetti fondamentali dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù degli accordi multilaterali.....	5
4.2.	Level Playing Field .....	6
4.3.	Possibilità di regolarizzazione fiscale .....	6
4.4.	Accesso al mercato.....	6
4.5.	Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza dei dati e protezione dei dati ....	7
4.6.	Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner	7
5.	Attuazione da parte dei Cantoni .....	7

## Indice delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ABPS	Association de Banques Privées Suisses
ASB	Associazione svizzera dei banchieri (SwissBanking)
CDI	Convenzione per evitare le doppie imposizioni
CP	Centre Patronal
PLR	PLR. I Liberali
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera
ZBV	Zürcher Bankenverband

## **1. Situazione di partenza**

Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le basi legali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Queste basi non stabiliscono con quali Stati e territori lo scambio debba essere introdotto. Perché venga attuato, è necessaria un'attivazione bilaterale con i singoli Stati partner e territori secondo l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI») dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) oppure di uno specifico accordo bilaterale.

Degli attuali 120 Stati e territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro un certo termine («committed jurisdictions»), alla rete svizzera ne mancano ancora 12. Estendendo la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche a questi Paesi, la Svizzera dimostra di ottemperare ai suoi impegni politici internazionali nel campo della lotta contro l'evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti, con i benefici che ciò dovrebbe comportare complessivamente per la piazza finanziaria e la reputazione della Svizzera.

Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni: l'obiettivo è scambiare per la prima volta, a partire dal 2024, informazioni relative a conti finanziari con Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni del caso. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi nuovi Stati partner seguirebbe la stessa procedura di quella applicata finora per l'attivazione in virtù dell'Accordo SAI.

Prima del primo scambio di dati, è inoltre previsto che a tutti i nuovi Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni avviene su base reciproca venga applicato per analogia il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019.

## **2. Procedura di consultazione e metodo di valutazione**

### **2.1. Procedura di consultazione**

La procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024 è stata avviata il 3 dicembre 2021 e si è conclusa il 18 marzo 2022. Sono stati invitati a parteciparvi i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), 11 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia e 26 rappresentanti di ambienti interessati.

Dei partecipanti invitati hanno espresso un parere 26 Cantoni (UR, GL, BL, OW, BS, FR, TI, ZH, GR, TG, ZG, AI, AG, SG, JU, SH, NW, NE, VD, AR, BE, GE, LU, SZ, SO, VS), tre partiti politici (PLR, UDC, PSS), quattro associazioni mantello nazionali dell'economia (USI, USS, usam, ASB) e quattro rappresentanti di ambienti interessati (CP, ABPS, ZBV, ABG).<sup>1</sup>

Pur non essendo stata ufficialmente invitata alla consultazione, anche la ZBV ha preso posizione, rifacendosi al parere dell'ASB.

Dei partecipanti invitati alla consultazione hanno invece rinunciato esplicitamente a esprimere un parere un Cantone (SZ), un'associazione mantello dell'economia (USI) e un'organizzazione interessata (Fondazione per la protezione dei consumatori).

---

<sup>1</sup> L'elenco dei partecipanti riflette l'ordine di entrata dei rispettivi pareri.

## 2.2. Metodo di valutazione

I pareri pervenuti non vengono presentati uno a uno, ma per tema e in base alla posizione di fondo dei partecipanti. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi, pubblicati dalla Cancelleria federale.

## 3. Posizione dei partecipanti alla consultazione

La maggior parte dei partecipanti ha accolto favorevolmente l'avamprogetto.

- 26 Cantoni si sono espressi in merito all'avamprogetto:  
25 Cantoni accolgono favorevolmente l'avamprogetto: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.
- Tre partiti politici hanno espresso un parere materiale.  
Il PSS approva l'avamprogetto, rimarcando tuttavia che lo scambio automatico di informazioni andrebbe effettuato soltanto nel momento in cui i nuovi Stati partner adempiono i criteri dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni.  
Il PLR accoglie a sua volta con favore l'avamprogetto, ma chiede condizioni concorrenziali paritarie, possibilità di regolarizzazione adeguate e il rispetto rigoroso degli obblighi di diligenza imposti dallo standard, aspetti che il Consiglio federale dovrà verificare adeguatamente prima di un eventuale scambio di dati.  
L'UDC respinge categoricamente l'avamprogetto, dal momento che lo scambio automatico di informazioni sarebbe in contrasto con la protezione della sfera privata e con la concezione del rapporto tra Stato e cittadino che vige in Svizzera.
- Tre associazioni mantello dell'economia si sono espresse in merito all'avamprogetto.  
L'USS lo accoglie.  
L'ASB condivide sostanzialmente l'obiettivo del Consiglio federale di ampliare la rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni tenendo conto degli sviluppi internazionali. Tuttavia, prima che venga introdotto lo scambio automatico di informazioni con un nuovo Stato partner, sarebbe indispensabile sottoporre i relativi requisiti fondamentali a un'accurata verifica, quale presupposto essenziale per lo scambio effettivo di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Inoltre, l'ASB evidenzia la necessità di creare pari condizioni concorrenziali a livello globale («level playing field»), possibilità di regolarizzazione adeguate e migliori condizioni di accesso al mercato.  
L'usam respinge l'avamprogetto *in toto*, ritenendo che non soddisfi diversi requisiti (tra cui quello della CDI quale condizione imprescindibile per lo scambio automatico di informazioni; la predisposizione di un rapporto che raccolga le esperienze effettuate con lo scambio automatico di informazioni e ne evidenzi il potenziale di miglioramento, in particolare nell'ambito della protezione della sfera privata; l'equivalenza della regolamentazione delle borse svizzere e di quella degli Stati partner).
- Quattro associazioni e organizzazioni interessate hanno espresso un parere materiale.  
Il CP, l'ABPS, la ZBV, e l'ABG caldeggiavano l'avamprogetto chiedendo però che gli Stati partner adempiano i criteri dello standard globale e approvando in particolare, in questo contesto, l'applicabilità del meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard con i nuovi Stati partner. Inoltre,

sottolineano la necessità di un «level playing field», di adeguate possibilità di regolarizzazione e di migliori condizioni di accesso al mercato.

#### **4. Analisi tematica**

##### **4.1. Aspetti fondamentali dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù degli accordi multilaterali**

I Cantoni AG, GL, SG e SO approvano senza riserve l'ampliamento della rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni.

I Cantoni BE, BL e BS osservano che alla decisione di principio relativa all'introduzione dello scambio automatico di informazioni non può che conseguire l'estensione dello scambio ad altri Stati partner e territori che adempiono i criteri dello standard globale. In questo senso sarebbe dunque una scelta d'obbligo in linea con la strategia intrapresa per preservare l'attrattività del sistema Paese e garantire il riconoscimento internazionale della piazza finanziaria svizzera, ragione per cui questi Cantoni sostengono l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori Stati partner.

Il Cantone TG appoggia l'ampliamento della rete per lo scambio automatico di informazioni ritenendolo nell'interesse della Svizzera e della sua reputazione in quanto piazza finanziaria. Esso permetterebbe di eliminare gli svantaggi concorrenziali e di aumentare la trasparenza fiscale. Per questo Cantone è importante assicurare la reciprocità dello scambio dei dati.

Il Cantone JU approva l'ampliamento della rete per lo scambio automatico di informazioni, ma ribadisce l'importanza di garantire la protezione dei dati e il segreto fiscale in questo ambito, in particolare nei confronti di Stati terzi che non posseggono un livello di protezione adeguato. Ritiene comunque che il meccanismo di protezione dello standard globale offra sufficienti garanzie in questo senso. Sarebbe inoltre necessario che le autorità fiscali disponessero di informazioni facilmente fruibili. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con nuovi Stati partner garantirebbe, infine, una maggiore parità di trattamento dei contribuenti di diversa provenienza.

I Cantoni AI, AR, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SH, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH riconoscono la necessità della Svizzera di ampliare la propria rete per lo scambio automatico di informazioni. In questo modo adempie i propri impegni politici internazionali e può ambire al giudizio di «on track», la massima valutazione emessa dal Forum Globale. Il Consiglio federale è incaricato di verificare nuovamente prima del primo scambio di dati se gli Stati partner ottemperino in tale momento alle prescrizioni dello standard. I Cantoni menzionati danno il proprio assenso all'avamprogetto a condizione che questo requisito sia soddisfatto.

Il PLR, l'ASB, l'ABPS e la ZBV sostengono i decreti federali concernenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori 12 Stati partner, a condizione che questi dispongano delle basi legali necessarie a tale scopo, abbiano manifestato il loro interesse ad aderirvi e garantiscano la confidenzialità, la sicurezza e la protezione dei dati. Quale prerequisito essenziale per lo scambio effettivo di dati sarebbe necessario che i singoli Stati partner abbiano compiuto progressi sostanziali in questi ambiti. Le condizioni per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbero essere adempiute e i meccanismi di controllo esistenti andrebbero applicati rigorosamente.

Il PSS accoglie favorevolmente l'avamprogetto, che dimostrerebbe la volontà della Svizzera di ottemperare ai propri impegni politici internazionali, contribuendo a tutelare gli interessi della piazza finanziaria e di tutta l'economia nazionale. Lo scambio automatico di informazioni, tuttavia, andrebbe attivato soltanto nel momento in cui i nuovi Stati partner abbiano adempiuto interamente i requisiti dello standard globale.

L'USS appoggia la strategia del Consiglio federale che si prefigge di rafforzare la posizione internazionale della Svizzera adempiendo gli standard globali in materia fiscale e contribuendo così alla conformità fiscale della piazza finanziaria. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati sarebbe tuttavia essenziale e quindi una condizione imprescindibile allo scambio di informazioni per tutti gli Stati partner.

L'UDC respinge categoricamente l'attuazione dello scambio automatico di informazioni così come la sua estensione ad altri 12 Stati. Lo scambio automatico di informazioni sarebbe infatti la massima manifestazione del «cittadino di vetro», esposto a una violazione sistematica della sua sfera privata. Respinge fermamente anche la competenza che i 12 decreti federali conferiscono al Consiglio federale di definire la data a partire dalla quale le informazioni vengono scambiate.

L'usam respinge l'avamprogetto *in toto* dal momento che non risponde a criteri quali l'effettuazione dello scambio automatico di informazioni soltanto con Paesi con cui è in vigore una CDI funzionante e la predisposizione di un rapporto che raccolga le esperienze effettuate con lo scambio automatico di informazioni, evidenziandone il potenziale di miglioramento, in particolare nell'ambito della protezione della sfera privata. Infine, la regolamentazione delle borse svizzere dovrebbero essere equivalente a quella degli Stati partner.

#### **4.2. Level Playing Field**

Il Cantone TG, il PLR, l'ASB, il CP, la ZBV e l'ABG ritengono decisivo che lo scambio automatico di informazioni venga introdotto con un Paese soltanto se lo introducono anche le piazze finanziarie concorrenti («same level playing field»). Non sarebbe ammissibile che la Svizzera introduca lo scambio automatico di informazioni con Stati e territori senza che le piazze concorrenti facciano altrettanto. Soltanto se introdotto contemporaneamente in tutte le piazze finanziarie rilevanti, lo scambio automatico di informazioni potrebbe esplicare gli effetti auspicati nel contrasto alla frode e all'elusione fiscali.

L'ABPS e l'ABG chiedono che gli Stati Uniti non applichino lo scambio automatico di informazioni soltanto attraverso la normativa interna FATCA, ma, affinché sia davvero efficace, procedano conformemente allo standard globale dell'OCSE. La Svizzera sarebbe pertanto tenuta a esercitare pressione sugli Stati Uniti in tal senso.

#### **4.3. Possibilità di regolarizzazione fiscale**

Il PLR, l'ASB, l'ABPS, la ZBV e l'ABG auspicano che, nel contesto che garantisce un passaggio regolato verso lo scambio automatico di informazioni, vi siano adeguate e prevedibili possibilità di regolarizzare la propria situazione fiscale per i contribuenti residenti negli Stati partner.

#### **4.4. Accesso al mercato**

L'ASB, il CP, l'ABPS, la ZBV e l'ABG reputano che l'accesso dei prestatori di servizi finanziari al mercato sia un elemento determinante ai fini del mantenimento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera, ragione per cui auspicano un dialogo concreto volto a migliorare le condizioni in questo settore. Andrebbero sollecitate misure congrue, la cui attuazione andrebbe successivamente sottoposta a verifica.

#### **4.5. Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza dei dati e protezione dei dati**

Il Cantone ZG, il PLR e l'ASB ribadiscono esplicitamente le osservazioni formulate in pareri precedenti.

Il PLR, l'ASB e la ZBV manifestano la loro preoccupazione per quanto riguarda la protezione dei dati negli Stati partner proposti. Secondo l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, nessuno dei 12 Paesi in questione disporrebbe di un'adeguata protezione dei dati. Per poter garantire che gli Stati partner proposti trattino i dati scambiati in modo conforme ai principi dello Stato di diritto, sarebbe indispensabile che il meccanismo di verifica adottato dal Parlamento nel 2017 a garanzia di un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni venisse applicato in modo coerente e assicurasse pertanto che i nuovi Stati partner rispettassero realmente le prescrizioni dello standard globale prima che la Svizzera trasmettesse per la prima volta informazioni relative a conti finanziari.

L'USS ribadisce l'importanza del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Gli Stati partner sarebbero tenuti a osservarle imperativamente prima che vengano scambiate informazioni.

#### **4.6. Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner**

I Cantoni AI, AR, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SH, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, il PLR, l'ASB, il CP, l'ABPS, la ZBV e l'ABG pongono come condizione imprescindibile all'attuazione dello scambio automatico di informazioni l'adozione di un meccanismo di verifica pari a quello previsto dal decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019. Laddove la verifica dovesse evidenziare una lacuna da parte di uno Stato partner nell'adempimento degli obblighi convenuti, ci si attenderebbe che il Consiglio federale disponesse le misure del caso. Quale *ultima ratio*, lo scambio automatico di informazioni dovrebbe anche poter essere sospeso.

### **5. Attuazione da parte dei Cantoni**

I Cantoni non hanno formulato richieste specifiche in merito all'attuazione dello scambio automatico di informazioni.